

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-733 del 15/02/2019 |
| Oggetto | Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società MOLE MORESCHI Srl per lo stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena, via Commenda n° 48 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-743 del 14/02/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società MOLE MORESCHI Srl per lo stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena, via Commenda n° 48

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società MOLE MORESCHI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di San Lazzaro di Savena, via Commenda n° 48 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵

5. Obbliga la società MOLE MORESCHI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società MOLE MORESCHI Srl, c.f 03093410375 e p. iva 00595621202, avente sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena, via Palazzetti n° 5 e stabilimento in Comune di San Lazzaro di Savena, via Commenda n° 48, ha presentato in data 12/06/2018⁷ al Suap del comune di San Lazzaro di Savena una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di fabbricazione di mole.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; successivamente, con la documentazione integrativa agli atti con PGBO/2018/27467 del 21/11/2018, è stata presentata anche la valutazione di impatto acustico dell'attività produttiva redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2018.

In data 05/02/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso dal Comune di San Lazzaro di Savena⁸ in merito al rilascio dell'AUA ed alla valutazione acustica.

In data 22/01/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE⁹ in merito alle emissioni in atmosfera.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/14170 del 18/06/2018 **pratica SINADOC n°20110 del 2018**

⁸ Parere del Comune di San Lazzaro di Savena agli atti di ARPAE con PGBO/2019/18991 del 05/02/2019

⁹ Parere agli atti di ARPAE con PG/2019/11019 del 22/01/2019

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole espresso dal comune di San Lazzaro alla valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, come da allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

MOLE MORESCHI Srl - Comune di San Lazzaro di Savena - via Commenda n° 48

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di mole svolta dalla società MOLE MORESCHI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di San Lazzaro di Savena, via Commenda n° 48, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MOLE MORESCHI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: RETTIFICA - AFFILATURA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 2800 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
|-----------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONI DA CALDAIE ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la

concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E4 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/01/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. La presa di campionamento dovrà inoltre essere dotata di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60

giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società MOLE MORESCHI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E4.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MOLE MORESCHI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

MOLE MORESCHI Srl - Comune di San Lazzaro di Savena - via Commenda n° 48

ALLEGATO B

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatto da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2018, espresso dal Comune di San Lazzaro di Savena senza fissare prescrizioni, riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente atto.



SAN LAZZARO
DI SAVENA

Settore Ambiente

Prot. n. 5405

AL SUAP
sede

OGGETTO: Pratica AUA ditta Mole Moreschi – via Commenda n. 48. Matrice acustica

In merito alla richiesta di parere di cui all'oggetto;

Visto il parere di ARPAE del 07/1/19 – sinadoc n. 652/19, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole alla matrice acustica, condividendo quanto indicato da ARPAE.

02/02/2019

IL TECNICO
(Geom. Claudio Bandiera)



SINADOC n. 652/2019

Bologna 07/01/2019

Comune di San Lazzaro di Savena
Servizio SUAP

ARPAE SAC

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Mole Moreschi
Sede di via Commenda 48 a San Lazzaro di Savena (BO).
Procedimento ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
prot. interno SUAP 149/2017
Richiesta di contributo tecnico in merito alla componente acustica

Con la presente si riscontra la richiesta del 23/11/2018 indirizzata a codesta Area di Prevenzione Ambientale Metropolitana.

Il presente parere è reso sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nello studio acustico di luglio 2018, redatto dallo studio “Safety Ecotechnic” a firma di TCAA.

Detto studio è finalizzato alla valutazione degli effetti sul clima acustico derivante dall’attività in oggetto che si occupa della produzione di mole e utensili diamantati per la lavorazione del vetro. Il capannone che accoglie l’azienda è ubicato in una zona prevalentemente artigianale ed è confinante con altri capannoni artigianali. La classe acustica assegnata all’area occupata dalla ditta è la IV, con limiti di immissione assoluti pari a 65 dB(A) per il periodo diurno, tuttavia a circa 40 metri dal confine dell’azienda vi è una classe III che accoglie delle funzioni residenziali. La ditta non è operativa e pertanto non produce emissioni sonore nel periodo notturno.

Le sorgenti sonore riconducibili al processo produttivo sono individuate nelle operazioni di tornitura, foratura e rettifica, elettroerosione e affilatura con l’utilizzo di compressori e aria compressa; tali sorgenti sonore sono interne al capannone e pertanto il punto di emissione è da individuarsi nelle aperture finestrate dell’edificio stesso. All’esterno vi è un’unica sorgente sonora consistente nell’impianto di aspirazione posto sul lato ovest ovvero verso la classe terza.

I ricettori maggiormente impattati dalle emissioni sonore della ditta consistono in alcune abitazioni di una palazzina residenziale di 4 livelli fuori terra, riconducibili ai civici 37 e 39 di Via Ca’ Ricchi.

Al fine di caratterizzare l’attuale clima acustico, dal tecnico estensore della relazione acustica sono state realizzate 4 misure brevi, delle quali 3 di rumore ambientale vicino alle sorgenti sonore e una di rumore residuo in prossimità dei ricettori residenziali. I campionamenti effettuati sono stati utilizzati all’interno di un modello di calcolo al fine di restituire i livelli attesi in prossimità della reale posizione di un ricettore. Le previsioni così effettuate hanno restituito dei valori conformi alla normativa vigente. Tuttavia la procedura seguita lascia perplessi per i seguenti aspetti:

- Non è stata esplicitata completamente la procedura di assegnazione dei livelli di emissione delle strade circostanti.
- Non viene dichiarata la quota del microfono sul piano di campagna, utilizzata per caratterizzare l’impianto di emissione.

- Non viene dichiarata la quota Z di altezza relativa dal suolo per la produzione delle mappe di isolivello utilizzata per la previsione, così come non è stata dichiarata l'altezza a cui è stata posta l'altezza relativa a cui è stata posta la sorgente Impianto di aspirazione.
- La valutazione del differenziale è stata fatta solamente presso il ricettore R1 e non su altri bersagli acustici posti più a nord della stessa palazzina, probabilmente meno schermati dall'immobile che si frappone tra il capannone che accoglie l'attività e l'edificio residenziale.

Le carenze sopra riportate possono portare ad una sottostima dei livelli differenziali attesi presso il ricettore residenziale, soprattutto qualora il terzo piano dell'edificio residenziale e l'impianto di aspirazione si "vedano" reciprocamente. Tuttavia si prende altresì atto che il livello restituito al terzo piano del ricettore 1 (43,8 di rumore ambientale) è notevolmente al di sotto della soglia di applicazione del criterio differenziale (50.0 dB(A)).

In considerazione di quanto sopra esposto, pur con le carenze evidenziate si ritiene sussistano i presupposti per rilasciare l'autorizzazione richiesta per quanto concerne la componente inquinamento acustico.

A disposizione di eventuali ulteriori informazioni si progono distinti saluti.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Gherardi Maurizio al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | urpbo@arpae.it

PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.